



Barcellona P.g., 17/09/2021

Circolare n. 26

Ai docenti
Agli allievi
Alle famiglie
Al personale ATA

DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^A - Titolo I^A, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;
- VISTA** O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla elezione del consiglio di istituto;
- VISTA** la normativa vigente in materia di Elezioni degli Organi Collegiali della scuola;
- VISTA** la delibera del consiglio d'Istituto;

INDICE

- A norma degli artt.21 e 22 dell'O. M. n.215 del 15.07.1991 le elezioni con procedura semplificata per la componente **alunni** nel Consiglio di Istituto.
- Le operazioni di votazione per le elezioni per il Consiglio d'Istituto si svolgeranno in data **22/10/2021**, le **modalità di votazione saranno indicate con successiva comunicazione.**
- **L'ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO** per l'elezione dei **RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI** spetta a tutti gli studenti iscritti e frequentanti l'Istituto.

Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base delle liste contrapposte. Le liste dei Candidati, debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola, **dalle ore 09.00 del 02 ottobre 2021 alle ore 12.00 del 07 ottobre 2021**, nelle ore d'ufficio, da almeno 20 presentatori.

I CANDIDATI debbono essere elencati con l'indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita. **I CANDIDATI**, inoltre, debbono, nell'ordine, essere segnati da numeri arabi progressivi [esempio: 1) ROSSI Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc.]. Ciascuna **LISTA** deve essere **contraddistinta** da un **MOTTO** [esempio: I Giovani per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e

individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^A, II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Ogni **LISTA** può **comprendere** il sotto-indicato **NUMERO** di **CANDIDATI**:

> Componente **STUDENTI** n. **8** su **4** da eleggere

Nessun **ELETTORE** può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun **CANDIDATO** può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun **CANDIDATO** può presentare alcuna lista.

Nessun **COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE** può essere candidato di alcuna lista.

Sull'apposita **SCHEDA**, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il **VOTO** va espresso mediante la apposizione di una **croce (X)** sul **numero romano** relativo al **motto prescelto** e di altra **croce (X)** sul **numero arabo** indicante il **candidato** appartenente alla medesima lista.

* Per la **Componente STUDENTI** ogni elettore può esprimere **2 voti di preferenza**

Le LISTE devono essere corredate della **dichiarazione di accettazione della candidatura** da parte dei candidati che debbono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.

Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere **autentiche** dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere.

L'AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto devono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Ai sensi dell'art.37 del D. L.vo n.297/94, il **CONSIGLIO di ISTITUTO** si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n.297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l'Ufficio di Segreteria della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelina Benvegna

Firma autografa sostituita mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3. c.2 .Lgs.n.39/93